

Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali

resp.: S. Malpangotti / S. Lupi

6500 Bellinzona, 19 aprile 2007

Alle spettabili
ditte nel ramo delle pavimentazioni stradali
del cantone Ticino

NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Egregi Signori,

l'Associazione Ticinese Imprese di Pavimentazione Stradali (ATIPS), l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) ed il sindacato UNIA regione Ticino, hanno concordato quanto segue:

1. Validità del Contratto Collettivo di Lavoro

La disdetta formulata dall'ATIPS lo scorso 22 dicembre 2006 è stata posticipata al 31 dicembre 2007. Entro il 31 maggio 2007 le parti contraenti si impegnano a concludere le trattative di revisione del CCL avviate durante il mese di novembre 2006.

2. Aumenti salariali a partire dal 1° marzo 2007

2.1. Aumenti salariali individuali

2.1.1. I salari orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali, devono essere aumentati di fr. 0.60 l'ora.

2.1.2. I salari mensili di tutte le classi salariali devono essere aumentati di fr. 100.-- mensili.

3. Nuovi salari base a partire dal 1° marzo 2007

I salari orari base contrattuali sono i seguenti:

Classe salariale	salario minimo	
	orario	mensile
Lavoratori edili	C fr. 24.02	fr. 4'245.--
Lavoratori edili con conoscenze professionali	B fr. 26.75	fr. 4'728.--
Lavoratori qualificati	A fr. 28.48	fr. 5'035.--
Lavoratori diplomati	Q fr. 29.54	fr. 5'222.--
Capi	V fr. 31.50	fr. 5'569.--

Da notare che i salari base valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale, fermo restando il diritto all'aumento individuale a partire dal 1° marzo 2007.

4. Salari base giovani lavoratori

Ritenuta la concessione dell'aumento salariale individuale di fr. 100.— al mese rispettivamente di fr. 0.60 l'ora, i salari minimi sono i seguenti:

		salario minimo	
		orario	mensile
4.1.	nel primo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 26.20	fr. 4'631.--
4.2.	nel secondo anno dopo la fine del tirocinio	fr. 26.76	fr. 4'731.--

5. Salari apprendisti

5.1. La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

<u>1° anno</u>	<u>2° anno</u>	<u>3° anno</u>
fr. 8.86	fr. 11.82	fr. 14.77
30 %	40 %	50 %

del salario orario base della classe salariale Q.

6. Norme transitorie

Dal 1° aprile 2007 al 31 maggio 2007 è inoltre prevista, ritenuta conclusa la trattativa di cui al punto 1 della presente circolare:


- l'estensione della durata massima giornaliera sino a 9 ½ ore;
- la modifica dell'art. 19.1 del seguente tenore "si potrà lavorare oltre le ore di calendario al massimo 2 ore al giorno (ore supplementari)";
- la sospensione dell'applicazione dell'art. 19.4.

7. Calendario di lavoro


Per l'anno 2007 è confermato il calendario di lavoro annuale sulla base di 2064 ore.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi i chiarimenti necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:


R. Ritter

il segretario:


S. Malpangotti